

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE IN MATERIA DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI NATURA DI SPIN-OFF O START-UP UNIVERSITARI

ART. 1

Spin-off o start-up universitari. Definizione e scopi

1. L'Università degli Studi del Molise (di seguito Università), in conformità alla normativa nazionale vigente e ai principi contenuti nel proprio Statuto, favorisce la costituzione di società di diritto privato con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Ateneo attraverso lo sviluppo/commercializzazione di prodotti e servizi innovativi.
2. Per spin-off o per start-up universitari si intendono le società di capitale nella forma di società per azioni (SpA), società a responsabilità limitata (Srl), società a responsabilità limitata semplificata (Srls) o società cooperative a responsabilità limitata (Scrl), nelle quali l'Università o il personale universitario partecipa in termini di presenza nel capitale, ovvero nelle quali uno o più proponenti come indicati al seguente comma partecipano in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate nel contesto di ricerca di cui al paragrafo 1.
3. I soggetti proponenti di uno spin-off o start-up dell'Università devono rientrare in una delle seguenti categorie:
 - a. docenti e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
 - b. dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato;
 - c. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo.
4. In presenza di proponenti appartenenti a una delle categorie citate al comma precedente possono far parte dello spin-off o della start-up anche:
 - a) laureati, specializzati, dottori di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca che abbiano cessato il rapporto con l'Università degli Studi del Molise da non più di 36 mesi;
 - b) gli studenti dei corsi di studio, gli ex studenti, gli allievi dei corsi di specializzazione, nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società o ente, italiano o straniero, diversi da quelli qui espressamente indicati, purché in possesso di specifiche competenze nell'ambito di intervento della società;
 - c) associazioni, consorzi e simili partecipati dall'Università degli Studi del Molise ed ai quali l'Università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca e formazione.
5. La partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale. In caso di partecipazione al capitale sociale, il/i proponente/i l'attivazione di uno spin-off o di una start-up che rientra nelle categorie di cui al punto 3 deve/devono impegnarsi a non cedere, separatamente dall'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di quattro anni dalla costituzione della società stessa. In caso di impegno diretto il proponente/i non può/possono interrompere la collaborazione per almeno lo stesso periodo di tempo.

6. Le procedure di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime di incompatibilità e di autorizzazione del personale dell'Ateneo vengono regolamentati dalla normativa nazionale vigente e dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Costituzione e funzionamento del Comitato spin-off e start-up di Ateneo

1. E' costituito, con apposito Decreto Rettorale, il Comitato spin-off e start-up di Ateneo (di seguito Comitato). Il Comitato è composto da quattro membri, oltre al Rettore che lo presiede e a uno dei Delegati al Trasferimento Tecnologico che ne diventa Vice-presidente. I membri del Comitato sono docenti dell'Ateneo o professionalità esterne con incarico a titolo gratuito, con competenze tecnico - ingegneristiche, di analisi di mercato, economico-finanziarie, di business planning, innovazione e creazione di impresa, di gestione societaria e trasferimento tecnologico.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Responsabile dell'Ufficio Brevetti e Spin-off come supporto operativo.
3. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato rettorale. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Rettore o del Vice-presidente in caso di assenza del Rettore.
Tra i principali compiti del Comitato rientrano: i) la valutazione delle proposte di nuove iniziative con relativo parere sull'opportunità di partecipazione dell'Ateneo al Capitale sociale della società laddove richiesto; ii) il rilascio di un parere sulle eventuali proposte di rinnovo dello status di spin-off; iii) la promozione e il monitoraggio delle attività di spin-off e start-up.
4. L'attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato in collaborazione con le strutture amministrative dell'Ateneo ed eventualmente con l'intervento di associazioni oppure di consulenti interni o esterni.

ART. 3

Partecipazione dell'Università al capitale sociale degli spin-off o start-up universitari

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale degli spin-off o delle start-up universitari, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, quali l'utilizzo dei laboratori e spazi nelle strutture universitarie, risorse umane e quota parte dei brevetti dell'Università, dovrà essere compresa tra il 5% e il 20% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Comitato e ricorrendo particolari motivi, non disponga diversamente.
2. In caso di partecipazione al capitale dell'Università lo spin-off si definisce "spin-off partecipato"; altrimenti, in caso di non partecipazione, si definisce "spin-off approvato". Lo spin-off partecipato deve avere esclusivamente la forma giuridica della società per azioni oppure della società a responsabilità limitata.

3. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dal D.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.
4. La società per azioni deve essere costituita a tempo indeterminato e prevedere il diritto dei soci di recedere liberamente con un preavviso non inferiore a centottanta giorni e non superiore a un anno. Il diritto di recesso dev'essere altresì consentito in caso d'introduzione di un termine di durata della società mediante modifica dello statuto.
5. La società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo indeterminato oppure determinato. Se a tempo indeterminato deve prevedere il diritto dei soci di recedere liberamente con un preavviso non inferiore a centottanta giorni e non superiore a un anno. Il diritto di recesso dev'essere altresì consentito in caso d'introduzione di un termine di durata della società mediante modifica dello statuto. Se a tempo determinato deve prevedere la facoltà dell'Università di recedere liberamente decorsi quattro anni dall'iscrizione della società presso il registro delle imprese. Tale facoltà va riconosciuta all'Università quale particolare diritto sociale modificabile solo all'unanimità ex art. 2468 comma 4 c.c.
6. L'Università potrà richiedere che nello statuto degli spin-off o delle start-up universitari siano introdotte una o più delle seguenti previsioni:
 - a) che, in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci della società, tra cui l'Università stessa, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento è subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, anche dell'Università medesima;
 - b) che nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nella società cumulativamente superiore al 30% a uno o più soggetti, l'Università possa esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci. Tale prezzo, comunque, potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione solo in caso di perdite e in proporzione alle stesse;
 - c) che per i primi quattro anni, la partecipazione dell'Università, pur attribuendole il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
 - d) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società, né tantomeno strumento di discriminazione o di pregiudizio;
 - e) che sia previsto un Consiglio di Amministrazione e non un Amministratore unico e che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove costituito, del Collegio Sindacale della società, avvenga in modo tale che almeno un componente di essi sia designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - f) che, in presenza di organi societari formati da più di tre membri, all'Università sia riconosciuta la possibilità di nominare almeno un terzo dei suddetti membri;
 - g) che, per i primi quattro anni, i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a perdite, senza il consenso dell'Università.
7. L'Università potrà stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitare l'avvio e il primo sviluppo della nuova società. La competenza a decidere in merito a tali aspetti spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Comitato e del Senato Accademico.

8. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito dell'attività dello spin-off e della start-up si rinvia a quanto previsto dal "Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite dal personale dell'Università degli Studi del Molise".
9. Nell'eventualità di partecipazione dell'Università al capitale sociale, la medesima può richiedere agli altri soci la sottoscrizione di adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda:
 - a) un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin-off o nella start-up esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci in ogni momento anteriore allo scadere dei patti parasociali o in occasione di aumento di capitale, a un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, salvo il caso di perdite e in proporzione alle stesse;
 - b) che i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie inserite a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa, fermo restando che l'Università, qualora non intenda prestare il proprio consenso all'aumento di capitale, potrà esercitare l'opzione di vendita di cui al punto b) del comma 5;

ART. 4

Attività del personale dipendente dell'Università a favore di spin-off o start-up universitari

1. I soggetti proponenti di uno spin-off o start-up dell'Università di cui all'Articolo 1, comma 3 ottengono l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore della società automaticamente per effetto del rilascio dell'autorizzazione.
2. I docenti e i ricercatori, anche a tempo determinato, proponenti di uno spin-off o start-up dell'Università di cui all'Articolo 1, comma 3.a, che abbiano conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma, possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dello spin-off o della start-up universitario e possono prestare a favore della stessa società la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il docente e/o ricercatore deve comunicare la eventuale sopravvenuta incompatibilità. Il Direttore del Dipartimento di afferenza vigila sul rispetto di quanto disciplinato dal presente articolo. Qualora il Direttore del Dipartimento rilevi la sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off o della start-up e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente e/o ricercatore socio può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero cessare immediatamente lo svolgimento dell'attività, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
3. Il docente e/o ricercatore, anche a tempo determinato, può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente con poteri di rappresentanza della società previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza e del Senato Accademico.
4. Relativamente alla "Disciplina delle incompatibilità" " fa fede quanto previsto dal comma 1 dell'Art. 4 del Decreto Legislativo 168 del 2011 ...". I membri del consiglio di

amministrazione, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza”.

5. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off o della start-up attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del dirigente del personale, sentito il responsabile della struttura di afferenza.
6. Il personale tecnico-amministrativo che non risulta tra i proponenti dello spin-off può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off o della start-up, anche assumendo la carica di Amministratore delegato o Presidente con poteri di rappresentanza della società, solo su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Nel caso di personale tecnico-amministrativo proponente che intende assumere le cariche sociali di cui sopra, è sufficiente una semplice comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
7. Gli assegnisti di ricerca e i titolari di borse di studio post dottorato possono svolgere a favore dello spin-off o della start-up attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.
8. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off o della start-up attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.
9. Gli allievi dei corsi di specializzazione possono svolgere a favore dello spin-off o della start-up attività retribuita o non retribuita, purché al di fuori degli impegni formativi.
10. In ogni caso, tutti i soggetti sono tenuti al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'Università e delle attività da questa gestite.
11. La società spin-off o start-up comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo alla società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. In materia di incompatibilità e conflitti di interesse, si applicano le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168.

ART. 5

Modalità di costituzione degli spin-off universitari

1. Le proposte di attivazione, avanzate e sottoscritte da uno o più dei soggetti di cui all'art. 1, dovranno essere inviate al Comitato e al Settore Brevetti e Spin-off e dovranno contenere:
 - a. l'istanza del/dei proponenti lo spin-off relativa all'attivazione delle procedure;
 - b. la delibera del Dipartimento di afferenza del/dei proponenti che attesti la validità della proposta e l'assenza di conflitti di interesse tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d'impresa;

- c. l'autorizzazione del Dipartimento all'eventuale concessione per l'utilizzo di spazi e strumentazioni della struttura stessa, ove richiesto dal/dai proponente/i lo spin-off;
- d. un progetto imprenditoriale nel quale vengano evidenziati:
 - gli obiettivi dell'iniziativa imprenditoriale;
 - il nome e la sede della società;
 - l'oggetto sociale e la natura giuridica;
 - la compagine sociale;
 - il mercato di riferimento e le prospettive di crescita;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off o start-up, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina definita nel presente regolamento;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo;
 - i tempi previsti per le fasi di attivazione;
 - il piano economico-finanziario.
2. Acquisita la documentazione di cui al comma precedente, il Comitato, avvalendosi del supporto del Settore Brevetti e Spin-off, entro 30 giorni redige una relazione istruttoria da trasmettere al Senato Accademico contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta, le indicazioni espresse dalle strutture di ateneo coinvolte e una proposta di convenzione con il nascente spin-off o start-up che contenga i termini dei rapporti con l'Ateneo, in conformità con i principi sanciti all'art.6.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico, delibera, a maggioranza dei suoi membri, in merito alla proposta di attivazione dello spin-off o start-up, tenendo conto del parere non vincolante espresso dal Comitato.
4. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli spin-off o start-up i proponenti l'iniziativa.
5. Qualora deliberi in favore dell'attivazione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti determinazioni:
 - a) approva la proposta di convenzione di cui all'art. 6;
 - b) qualora l'Università partecipi allo spin-off o alla start-up in qualità di socio deve altresì indicare la quota di capitale sociale sottoscritta dall'Università e designare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della società;
 - c) a seconda della partecipazione o meno al Capitale sociale concede all'iniziativa la denominazione di "spin-off partecipato" o "spin-off approvato" e l'uso della denominazione "spin-off dell'Università degli Studi del Molise" secondo quanto regolato dall'art. 9.
6. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio d'Amministrazione dell'Università opera lo stanziamento della somma eventualmente destinata a coprire la quota di capitale sociale dell'Ateneo o rinnova il conferimento dei beni in natura se stabilito nella fase di attivazione. Qualora la somma richiesta venga resa disponibile da un altro centro di

spesa, il dividendo dello spin-off sarà ripartito secondo accordi intervenuti al momento della messa a disposizione dei fondi o del servizio.

7. In caso di spin-off “approvato” la convenzione dovrà prevedere, al raggiungimento di determinati parametri dimensionali (tra i quali il fatturato, il capitale sociale, il margine operativo, l’utile netto e il numero di dipendenti) il riconoscimento, durante il periodo di afferenza, di un corrispettivo all’Ateneo stabilendo anche la modalità di calcolo dello stesso.

Art. 6

Disciplina dei rapporti tra Università e società

1. I rapporti tra l’Università e la società sono disciplinati da apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. La convenzione dovrà regolare, secondo principi di tutela dell’interesse scientifico dell’Università e di economicità per la medesima e nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:
 - a) l’utilizzazione delle strutture dell’università a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti a titolo gratuito o verso corrispettivo;
 - b) il trasferimento del know-how, reso o meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
 - c) l’utilizzazione di personale nelle forme giudicate più adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;
 - d) la durata dell’intervento dell’Università o del suo personale, nonché l’eventuale effettuazione di azioni di tutoraggio e assistenza;
 - e) la prescrizione per i soci proponenti di possedere in sede di costituzione della società e almeno fino al termine del primo periodo di afferenza (si veda art. 8) una quota di capitale sociale pari almeno al 25%. Nel caso in cui nel periodo sopra considerato tale limite dovesse ridursi l’Università potrà procedere alla revoca dello status di spin-off.
 - f) la dismissione della partecipazione dell’Università o del suo personale e la regolamentazione dei rapporti economici relativi ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro valore rispetto all’inizio del rapporto;
 - g) i criteri di trasferimento dei risultati di know-how e di innovazione da parte delle società a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso l’iniziativa;
 - h) l’impegno a non svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dall’Università, ovvero non competere con l’Università nell’acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi;
 - i) l’individuazione del foro competente a dirimere le eventuali controversie nel tribunale di Campobasso.
3. In caso di “spin-off approvato” i proponenti sono tenuti per il periodo di afferenza e i due anni successivi, a riconoscere un corrispettivo all’Ateneo pari al 10% della plusvalenza ricavata dall’eventuale cessione della quota. Tale prescrizione, prevedendo un accordo direttamente

con i soci, non verrà disciplinata all'interno della convenzione, ma attraverso uno specifico patto a latere che andrà sottoscritto tra Ateneo e soci dello "spin-off approvato" contestualmente alla stipula dell'accordo richiamato al comma 2 del presente articolo.

Art. 7

Attività di monitoraggio degli spin-off

1. L'attività di monitoraggio è azione strumentale al raggiungimento degli obiettivi cui, direttamente e indirettamente, è preordinata l'attività di promozione e di sostegno dell'imprenditorialità accademica da parte dell'Ateneo.
2. L'attività di monitoraggio è funzionale alla valutazione del grado di successo o della sussistenza di possibilità di successo dell'iniziativa, nonché alla valutazione della persistenza della compatibilità e della coerenza tra le strategie aziendali e i fini istituzionali dell'Università.
3. A seguito dell'attività di monitoraggio il Comitato annualmente presenta una relazione sullo stato delle società. Per tale attività il Comitato si avvale del supporto dell'ufficio Brevetti e Spin-off. A tal fine ciascuno spin-off e start-up dovrà inviare al Comitato copia del bilancio sociale e una relazione sulle attività scientifiche e gestionali realizzate dalle società nell'anno precedente, dalla quale emergano anche i ruoli e le mansioni svolte nella società dal personale universitario. Il Comitato sottopone la relazione annuale al Consiglio di Amministrazione che verifica l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di incompatibilità e di conflitti di interesse e dispone, eventuali misure tese a correggere i rapporti Ateneo-società, a revocare autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con le società.

Art. 8

Denominazione di spin-off o start up universitario e permanenza nelle strutture dell'Ateneo

1. Le società conservano la denominazione di "Spin-off o Start up dell'Università degli Studi del Molise" per un massimo di quattro anni, prorogabili su delibera del Consiglio di Amministrazione fino ad altri quattro anni, ove ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità. Al termine di questo ulteriore periodo le parti possono concordare ulteriori periodi di afferenza in presenza di uno specifico interesse dell'Università su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
2. La permanenza degli spin-off o start up all'interno delle strutture dell'Università, che consiste nella possibilità per la società di fruire di particolari condizioni per l'utilizzo di spazi universitari e l'uso di impianti, strutture o attrezzature universitarie, è legata alla durata del mantenimento della denominazione "spin off o start up dell'Università del Molise", così come regolato dal comma 1 del presente articolo. Al termine del periodo di afferenza, la società già spin-off può chiedere all'Ateneo di continuare a usufruire degli spazi e/o delle attrezzature utilizzate in precedenza. L'Università potrà accogliere la richiesta, acquisito il parere positivo del Consiglio d'Amministrazione che si esprimerà anche in merito alla durata della concessione e all'importo del canone che la società dovrà corrispondere.

Art. 9

Autorizzazione all'utilizzo del logo

1. Agli spin-off o start up universitari è concesso l'utilizzo del logo dell'Università degli Studi del Molise sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società. Il contratto di licenza dovrà prevedere che durante il periodo di afferenza l'utilizzo del logo dell'Università degli Studi del Molise sia obbligatorio sul sito internet e negli atti e nella corrispondenza della società.
2. Il contratto di licenza disporrà, tra l'altro, che la società garantisca, tenga mallevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della medesima Università.
3. Il contratto citato potrà altresì prevedere, al termine del periodo di afferenza, la possibilità per la società di continuare a utilizzare il logo dell'Università. L'eventuale richiesta sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che si esprimerà a riguardo definendo, in caso di parere positivo, la durata temporale e il contributo da riconoscere all'Ateneo, che può essere rapportato anche a una percentuale del fatturato.

Art.10

Obblighi di trasparenza

1. Gli spin-off partecipati sono tenuti a osservare gli obblighi di trasparenza previsti per le partecipate da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28-12-2016, relativamente a:
 - Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza;
 - Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali;
 - Selezione de personale;
 - Bilancio.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Gli spin-off già costituiti sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore. Ove ciò non sia possibile, spetta al Comitato di cui all'art 2, d'intesa con gli interessati, proporre soluzioni compatibili con la presente disciplina.
2. La sede dello spin-off o della start-up è collocata di norma all'interno dei confini nazionali e risponde alla vigente legislazione italiana e comunitaria. In caso di presenza di soci stranieri e ricorrendo particolari ragioni, è prevista la presenza di più sedi, anche al di fuori dei confini nazionali.

Art. 12

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale. Le modifiche al presente regolamento saranno adottate con la procedura prevista dallo Statuto dell'Università degli Studi del Molise.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, vale la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Emanato con D.R. n. 1093/2020 del 11/12/2020